

LEGGE REGIONALE MOLISE 03 novembre 1983 n. 19

Determinazione e liquidazione dell'acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per i quali già si applicano le normative regionali in vigore.

(B.U.R. n. 22, 16 novembre 1983)

(B.U.R. del 16 novembre 1983, n. 22)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al personale regionale, ivi compreso quello proveniente dallo Stato ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dagli enti disciolti che abbia acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali, nonché a quello degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è concesso un acconto sul beneficio contrattuale di cui all'accordo del 29 aprile 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207/1983, tra i rappresentanti del Governo e delle regioni ed i rappresentanti sindacali relativo al personale regionale di cui al successivo art. 2.

A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

Art. 2

A decorrenza dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al precedente art. 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella A annessa alla presente legge.

Art. 3

Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

Art. 4

L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1983 in L. 460.000.000, viene posto a carico del capitolo di uscita n. 4000 i cui stanziamenti di competenza e di cassa vengono incrementati di L. 700.000.000, mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55500 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Molise.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Tabella A

Tabella concernente gli acconti sul trattamento economico iniziale del livello di appartenenza ed il trattamento economico nella qualifica corrispondente di cui al contratto del 29 aprile 1983.

Livello

Importo Lire

	-	-
I		25.000
II		25.000
III		30.000
IV		35.000
V		50.000
VI		65.000
VII		75.000
VIII		120.000